




N 383/15 con



Tribunale di Treviso

SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona del magistrati

dott. Antonello Fabbro

Presidente

dott. Alberto Valle

Giudice

dott. Elena Rossi

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F.,

dalla

**Essiccatoio Intercomunale [redacted] Società
Cooperativa Agricola, rappresentata e difesa dall'avv.**

[redacted] e dall'avv. [redacted]

opponente

contro

**Fallimento [redacted] S.r.l. in liquidazione, rappresentato
e difeso dall'avv. [redacted]**

opposto

In punto: opposizione allo stato passivo fallimentare.

-oOo-

La ricorrente in data 12 dicembre 2013 ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento [redacted] S.r.l. in liquidazione.

Il Giudice delegato con decreto del 20 gennaio 2014 rendeva esecutivo lo stato passivo rigettando la domanda proposta

dall'Essiccatoio in via privilegiata con la seguente motivazione:
“Amnesso per euro 187.738,25. Categoria chirografari. Oltre interessi di legge... Privilegio non dovuto in quanto non viene data la prova della pertinenza professionale dei soci, né della prevalenza dell'apporto dei prodotti dei soci rispetto agli acquisti di terzi, né della riferibilità del credito alla vendita di prodotti conferiti o trasformati dai soci della cooperativa”.

La Società Cooperativa Essiccatoio Intercomunale [REDACTED] [REDACTED] ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo deducendo che per statuto la qualifica di socio può essere assunta solo da produttori agricoli in grado di partecipare con il conferimento dei prodotti agricoli allo svolgimento dell'attività sociale, che la prevalenza dell'apporto dei soci rispetto agli acquisti di terzi, risulta documentalmente dall'ultimo bilancio depositato e dalla relativa nota integrativa, che dai predetti documenti risulta che il mais conferito dai soci è pari al 95,61 %, dato che permette di affermare che il mais venduto da Essiccatoio [REDACTED] a [REDACTED] è proprio quello conferito a trasformato dai propri soci.

Si è costituito il Fallimento chiedendo il rigetto nel merito dell'opposizione proposta affermando che la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del privilegio richiesto e che la stessa è di fatto un imprenditore commerciale che non svolge nessuna attività agricola.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

Originariamente, l'art. 2751-bis c.c., introdotto con la legge n. 426 del 29 luglio 1975, attribuiva ai crediti delle sole società o

enti cooperativi “di produzione e di lavoro” privilegio mobiliare per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.

Tale previsione si è presto rivelata eccessivamente restrittiva, in quanto, essendo testualmente limitata alle cooperative di produzione e lavoro, escludeva dall’assistenza del privilegio i crediti delle “cooperative agricole per la trasformazione e alienazione dei prodotti”, creando in tal modo una evidente discriminazione tra crediti comunque maturati nell’ambito della cooperazione in agricoltura.

Con la legge n. 59 del 31 gennaio 1992, che ha aggiunto l’attuale n. 5-bis) all’art. 2751-bis c.c., è stata superata tale discriminazione, estendendo il privilegio a tutti “i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti”.

Secondo il dato positivo attuale, dunque, perché sussista il privilegio è sufficiente che:

- 1) il creditore sia una società cooperativa agricola;
- 2) il credito sia riferito al corrispettivo della vendita dei prodotti.

La disposizione è assai ampia e si presta ad interpretazioni improprie, tendenti ad estendere il privilegio anche ai crediti derivanti dalla vendita di prodotti non destinati a realizzare lo scambio mutualistico in agricoltura, tant’è che la Suprema Corte ha dovuto in più di un’occasione chiarire il suo esatto perimetro di applicazione (recentemente nella nota sentenza n. 21652 del 2010, ricordata dal resistente), rilevando come la ragion d’essere del privilegio vada ricercata nella speciale tutela che il legislatore ha inteso assicurare alla cooperazione in ambito agricolo, per cui lo stesso sussiste esclusivamente per i crediti

sorti nell'esercizio dell'attività riconducibile alla funzione propria delle cooperative agricole, mentre non può essere riconosciuto a quei crediti maturati al di fuori della mutualità.

Com'è noto, infatti, le cooperative, in aggiunta ai fini mutualistici, possono perseguire anche fini di lucro, al punto che l'art. 2514 c.c. impone a quelle che vogliono fregiarsi della qualifica di "cooperativa a mutualità prevalente" di introdurre nei propri statuti il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per riconoscere il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5-bis, c.c. occorre dunque verificare che lo stesso sia sorto nell'ambito dello scambio mutualistico, in via diretta o indiretta.

Lo scambio mutualistico sussiste, per espressa previsione di legge (art. 2512, co. 1, n. 3, c.c.), anche in quelle ipotesi di cooperazione che si attuano mediante l'apporto di beni o servizi da parte dei soci cooperatori, senza che sia richiesto che questi ultimi svolgano alcuna attività lavorativa a vantaggio della società.

Ipotesi tipica di cooperazione realizzata mediante l'apporto di beni da parte dei soci cooperatori è quella che viene attuata dalle cooperative agricole che commercializzano i prodotti conferiti dai propri soci, consistendo in tal caso lo scambio mutualistico nell'affrancare i soci dall'onere di approntare una propria rete commerciale o di doversi avvalere di un grossista terzo.

Le cooperative di commercializzazione appartengono a quell'ampio genere di società cooperative che non si distinguono sotto nessun profilo da un normale imprenditore commerciale, se



non per la qualità di “soci” dei soggetti nei confronti dei quali operano. In dette società il vantaggio per i cooperatori consiste esclusivamente nell’eliminare l’intermediazione di un soggetto speculatore.

Si pensi alle cooperative di consumo, che non si distinguono da un normale supermercato se non per la qualità di soci dei propri “clienti”, o a quelle edilizie, che svolgono la medesima attività di un imprenditore edile, ma nei confronti dei soci anziché del pubblico.

Anche le cooperative agricole di commercializzazione si comportano come un normale commerciante, ma acquistano i prodotti destinati alla vendita in prevalenza dai propri soci, corrispondendo loro prezzi maggiori di quelli che otterrebbero da un intermediario animato da fini di lucro soggettivo.

La circostanza, poi, che le cooperative agricole commercializzano prodotti “finiti”, senza aggiungere alcuna lavorazione agricola, non modifica la loro natura per espressa previsione di legge.

Il d.m. 23 giugno 2004, che ha istituito l'albo delle società cooperative, prevede, all'art. 4, due distinte categorie, e cioè le "cooperative di lavoro agricolo" e le "cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento", che rappresentano realtà profondamente diverse, sotto il profilo della natura del rispettivo scambio mutualistico.

In effetti, nella realtà sociale si riscontrano una pluralità di organismi, generalmente accomunati nella qualifica di cooperative agricole, ciascuno dei quali pone tuttavia problemi peculiari: cooperative per la conduzione divisa o indivisa di terreni agricoli; cooperative tra lavoratori o braccianti agricoli;

h

cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli conferiti dai soci (stalle sociali, cooperative avicole, ortofrutticole, lattiero-casearie, cantine sociali, oleifici sociali).

Il d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, all'art. 1, comma 2, ha definito civilisticamente la fattispecie delle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo, disponendo che "si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ... quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ... prevalentemente prodotti dei soci".

Orbene, la commercializzazione dei prodotti agricoli rientra nelle attività definite agricole dall'art. 2135 c.c.. Il comma 3 di detto articolo prevede, infatti, che: "si intendono comunque connesse (a quella agricola) le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla ... commercializzazione ... che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti ... dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali".

Con l'insieme delle suddette disposizioni il legislatore ha dunque attribuito alle cooperative che commercializzano in prevalenza i prodotti agricoli dei soci agricoltori la qualifica di "cooperativa agricola".

Pertanto, se una attività di commercializzazione di cereali essiccati viene posta in essere da una società che li acquista sul mercato e poi li rivende al fine di produrre un utile, si realizza un'impresa commerciale; se invece tale identica attività viene posta in essere da una cooperativa tra coltivatori che opera in prevalenza con prodotti conferiti dai propri soci, si realizza una

impresa cooperativa agricola ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 2, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, e dell'art. 2135 c.c.

Nella pratica accade poi con una certa frequenza che le cooperative agricole di commercializzazione vendano anche prodotti acquistati sul mercato da terzi. Una tale evenienza può essere giustificata sia dal perseguimento indiretto del fine mutualistico (si pensi alla eventuale necessità di mantenere l'avviamento in assenza di conferimenti sufficienti da parte dei cooperatori, o a quella di reperire fondi per finanziare la cooperativa), come anche dal desiderio di cogliere occasioni di guadagno idonee a produrre un utile da distribuire ai soci, ovviamente nei limiti consentiti dalla legge.

Una cooperativa agricola può dunque legittimamente maturare crediti per vendita di prodotti:

- a) conferiti dai propri soci;
- b) acquistati da terzi per soddisfare i propri fini mutualistici;
- c) acquistati da terzi per fini di lucro.

I crediti di cui alle lettere a) e b) sono senz'altro muniti del privilegio previsto dal n. 5-bis dell'art. 2751-bis c.c., mentre quelli di cui alla lettera c) ne sono privi.

Nelle cooperative a mutualità prevalente, essendo le operazioni "speculative" limitate per legge, è altamente improbabile che si possano realizzare fattispecie di vendite di prodotti non assistite da privilegio.

Nella citata sentenza n. 21652/2010, la Suprema Corte, a conferma di quanto fin qui esposto, ha affermato che il privilegio ex art. 2571-bis c.c. spetta senz'altro per le vendite di prodotti "forniti o trasformati dai soci", mentre per le vendite di prodotti

“acquistati sul mercato” il privilegio spetta solo se tali operazioni siano “funzionali allo scopo mutualistico dell’ente”.

Si può quindi concludere ritenendo che ogniqualvolta sia data prova che i prodotti venduti da una cooperativa agricola a un soggetto poi fallito siano “forniti dai soci”, deve ammettersi al passivo fallimentare, in via privilegiata, il relativo credito.

Nel caso di specie tale prova è stata fornita.

La società “ESSICCATOIO INTERCOMUNALE [REDACTED] [REDACTED] Soc. Coop. Agr.” ha prodotto le fatture di vendita dei cereali alla “[REDACTED] Spa” e la copia del proprio bilancio di esercizio al 31 luglio 2012, nella cui nota integrativa (pag. 17/18), in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 2513 c.c., è chiaramente precisato che il costo dei beni acquistati è costituito per il 95,61% dai corrispettivi per i conferimenti effettuati dai soci e solo per il residuo 4,39% dai corrispettivi per acquisti da terzi, con ciò confermando la strumentalità di tali ultimi acquisti al perseguimento del fine mutualistico, stante il rispetto del criterio della prevalenza di cui all’art. 2512, co. 1, n. 3) c.c.

La qualifica di imprenditori agricoli dei soci cooperatori dell’opponente deve ritenersi, infine, provata dalla sua natura di “cooperativa agricola”, incapace di ammettere soci non agricoltori, e dalla circostanza che il 95,61% dei conferimenti dei cereali essiccati e commercializzati è avvenuto da parte dei soci che, pertanto, devono verosimilmente esserne i produttori.

Ne consegue la fondatezza della pretesa di riconoscimento della natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 bis c.c. delle somme insinuate al passivo.

In ragione della natura delle questioni esaminate, oggetto anche

nel recente passato di difformi decisioni giurisprudenziali, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa,

- 1) accerta e dichiara la natura privilegiata ex art.2751 bis n.5 bis c.c. del credito della Essiccatoio Intercomunale [redacted] Società Cooperativa Agricola, già ammesso al passivo del fallimento [redacted] s.r.l. in liquidazione in chirografo per l'importo di euro 187.738,25 oltre interessi;
- 2) dispone la conseguente variazione dello stato passivo;
- 3) spese compensate.

Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27 gennaio 2015

Il Presidente
dott. Antonello Fabbro

Il Giudice relatore ed estensore
dott. Elena Rossi

IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ
Deposario di cancelleria
14 FEB 2015
Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ